



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Treviso

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 “ PIANO DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” -
CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BIADENE – CUP
D94I19000410004 – CIG A00950E1CD**

Tra i signori:

- 1) **Pier Antonio De Rovere**, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture civili, S.U.A., S.I.C. del Comune di Montebelluna, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice Fiscale 00471230268, in seguito denominato “Comune o committente”, in forza del Provvedimento del Sindaco n. 44 del 30.12.2022, conservato agli atti del Comune;
- 2) **Omer Vilnai**, nato a [REDACTED], il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta VILNAI SRL, con sede in San Martino di Lupari (PD), via Sandra 52, partita i.v.a. 02003860281, in seguito denominato “appaltatore”,

PREMESSO CHE:

- con determinazione del dirigente del 3° Settore del Comune di Montebelluna n. 663 del 31.8.2023, efficace, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene”, per un importo complessivo di € 5.000.000,00, di cui: € 3.801.250,53 per lavori soggetti a ribasso e € 158.749,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 709 del 15.9.2023, efficace, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del d.l. 76/2020 e del d.l. 77/2021, richiamati dal d.l. 13/2023, convertiti in legge, e dall’art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Vilnai srl, per il prezzo di € 3.740.667,84 (inclusi oneri di sicurezza) + i.v.a;
- l’appalto sarà compensato a corpo e a misura;
- non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 18 del d. lgs. 36/2023, giusto quanto stabilito dall’art. 55 dello stesso decreto, trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea;
- in merito alla procedura di affidamento non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giurisdizionali;
- non è necessario acquisire la comunicazione antimafia, ai sensi del d. lgs. 159/2011, in quanto la ditta suddetta era iscritta fino al 6.12.2023 nella white list tenuta dalla prefettura di Padova e l’iscrizione è in fase di aggiornamento; fino alla definizione dell’aggiornamento l’iscrizione conserva validità anche oltre la scadenza;
- l’opera è parzialmente finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU (fondi PNRR) e con mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, con i fondi del risparmio postale;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore – Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C., affida all'appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, l'esecuzione dei lavori di "adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene".

L'appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo approvato con la determinazione citata in premessa, le regole dell'arte nonché in conformità alla proposta economica presentata, pari al ribasso del 5,77% sul prezzo posto a base di gara (ossia sull'importo dei lavori e del costo della manodopera, al netto degli oneri di sicurezza).

Gli elaborati progettuali approvati sono depositati agli atti del Comune e si intendono accettati in ogni loro parte.

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, nell'ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito a presentare offerta, grafici di progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

ART. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo d'appalto, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è determinato, salva la liquidazione finale, in complessivi € 3.740.667,84 (tremilionesettecentoquarantamilaseicentosessantasette/84), più IVA, di cui € 158.749,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7 del d. lgs. 36/2023.

ART. 3 – Termini per l'esecuzione del contratto

La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è previsto venga effettuata in unica soluzione, a garanzia del rispetto del programma lavori.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di installare sul luogo di intervento un cartello di cantiere (sul modello che sarà indicato dal responsabile del procedimento) sul quale dovrà essere apposta la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", nonché "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti, con i fondi del risparmio postale".

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, già disposta -in via d'urgenza- in data 29.11.2023. L'appaltatore dovrà eseguire i lavori per comparti funzionali come riportati nella relazione generale di progetto esecutivo e secondo le relative tempistiche previste nel cronoprogramma. Si rinvia anche a quanto previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

E' ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre

circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e nei casi previsti all'art. 121 del d. lgs. 36/2023. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del procedimento risponde in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori.

L'eventuale proroga potrà essere concessa compatibilmente con il rispetto dei tempi imposti dalla tipologia di finanziamento (milestone e target della missione a cui è assegnato il progetto) indicati nell'atto di concessione sottoscritto dal Comune e dal Ministero dell'Istruzione, come eventualmente successivamente modificati.

Le parti fanno rinvio agli art. 48 e 49 del capitolato speciale d'appalto per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori e la gratuita manutenzione nonché per le specifiche modalità e termini del collaudo o accertamento della regolare esecuzione.

L'appaltatore garantisce, per due anni, la buona esecuzione dei lavori, il buon funzionamento degli impianti e i relativi materiali impiegati. Il biennio decorre dalla data di accettazione dei lavori stessi a seguito dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. L'appaltatore si obbliga ad eseguire a sue spese i lavori di riparazione e/o di sostituzione di parti che comunque presentassero imperfezioni per mancanza di buona qualità dei materiali impiegati o imperfetta esecuzione dei lavori, non rilevati in fase di collaudo, e comunque fino al periodo di garanzia. Per le parti riparate o sostituite decorrerà un ulteriore periodo di garanzia di un anno a partire dal giorno dell'avvenuta riparazione o sostituzione.

ART. 4 – Penalità e premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 del d. lgs. 36/023, nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare la tempistica dell'atto di concessione sottoscritto dal Comune e dal Ministero dell'Istruzione che prevede, tra l'altro:

- a. l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, fermo restando il termine contrattuale di 730 giorni per eseguire i lavori;
- b. il collaudo dei lavori entro il 30.6.2026.

L'appaltatore dovrà fornire – in corso d'opera- apposite comunicazioni di monitoraggio del corretto avanzamento delle attività di cantiere, onde consentire alla stazione appaltante di individuare eventuali scostamenti. A tal fine l'appaltatore dovrà consegnare entro 10 giorni dalla richiesta del direttore dei lavori e comunque dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una attestazione relativa al rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR (es. pari opportunità, disabilità...). Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a 0,60 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR comporta l'applicazione di penale giornaliera da calcolare dal momento in cui viene riscontrato l'inadempimento fino al momento in cui il rispetto normativo viene ottemperato, nella misura pari a 0,60 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo.

Ulteriori penalità sono previste al successivo art. 13 per il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla consegna delle relazioni riguardanti il personale.

Ai sensi dell'art. 50 del d.l. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, qualora

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al precedente art. 3, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori un premio di anticipazione pari all'1 per mille per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte.

Le penalità, complessivamente, non potranno eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. In caso di superamento di tale soglia il responsabile del procedimento avvierà la procedura per la risoluzione del contratto.

ART. 5 – Pagamenti

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 36/2023, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti- raggiunga la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila).

Ai fini della corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento non si terrà conto del tempo intercorrente tra la richiesta di erogazione della somma all'ente erogante e la data di accredito della stessa presso la tesoreria comunale.

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all'appaltatore e saranno effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), iva compresa, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la verifica prevista dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali sospensioni disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al pagamento delle somme dovute all'appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del d. lgs. 36/2023, pari all'importo della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ed (ove richiesta) dell'attestazione di congruità della manodopera, ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020.

Le fatture dell'appaltatore dovranno indicare i seguenti dati:

- CIG, CUP, numero e data della determina di aggiudicazione;
- Titolo del progetto (PNRR ... missione.....etc.)
- Indicazione "finanziato dall'Unione europea – NexGeneratioEU"
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'i.v.a e da c.n.p.a.i.a. nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I pagamenti saranno effettuati utilizzando, in parte, risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

ART. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, sarà applicata la revisione dei prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 – Modalità di quantificazione dei lavori

Per le opere a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto sarà determinata ricavando dal registro di contabilità l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita a cui verrà applicato il corrispondente prezzo unitario. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'allegato A del capitolato speciale d'appalto, di ciascuna delle quali andrà

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale allo stato di avanzamento.

Gli stati di avanzamento terranno conto dei criteri previsti dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 8 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione ai lavori oggetto del contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta per iscritto dal direttore dei lavori e preventivamente approvata del Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del d. lgs. 36/2023.

Non potrà in ogni caso attribuirsi un corrispettivo aggiuntivo, rispetto a quello indicato globalmente "a corpo", nell'ipotesi di lavori o forniture che si rendessero necessari per errori o imperfezioni imputabili all'appaltatore o qualora il medesimo non abbia tenuto conto di tutte le componenti richieste per la realizzazione dell'opera.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), il Comune si riserva di affidare direttamente alla ditta appaltatrice ulteriori lavori di finitura, lavori finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sulla funzionalità e sulla natura dell'opera, lavori di miglioria, lavori di cui all'art. 7, punto 7), del capitolato speciale d'appalto, utilizzando: a) le economie di gara derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto se effettivamente in disponibilità del Comune; b) eventuali ulteriori somme derivanti da finanziamenti di cui il Comune potrà disporre per un importo stimato di € 500.000,00 (cinquecentomila).

Tali lavori saranno soggetti allo stesso ribasso di aggiudicazione originariamente offerto dall'appaltatore.

Qualora in corso di esecuzione dei lavori si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, il Comune può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste in contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – Controlli

Il Comune appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera (se nominato).

ART. 10 – Tracciabilità della spesa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti "dedicati", indicati nella nota dell'appaltatore, acquisita al prot. 62205 del 6.12.2023, agli atti del Comune.

Nel caso di cessione del credito relativo all'appalto di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del d. lgs. 36/2023, è fatto obbligo anche al cessionario di indicare il CIG e il CUP dell'opera e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

I signori Omer Vilnai, Romeo Vilnai, Graziano Pettenuzzo sono le persone abilitate ad operare sui conti correnti dedicati e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

ART. 11 – Collaudo dei lavori

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

ART. 12 – Subappalto

L'appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023. Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge. L'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler subappaltare tra le altre, a ditta qualificata, le lavorazioni delle categorie scorporabili OG11, OS13, OS21, S32, OS6, OS7 per le quali non è in possesso di attestazione di qualificazione SOA (cosiddetto subappalto necessario) e parte delle lavorazioni della categoria prevalente OG1.

Salvo diverso accordo tra l'appaltatore e il subappaltatore, il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d. lgs. 36/2023. Diversamente, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune sospenderà il pagamento del successivo certificato di avanzamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 13 – Obblighi dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto (in particolare all'art. 51), l'appaltatore si obbliga:

- a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
- d) ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, nonché gli analoghi obblighi previsti nel codice di comportamento adottato dal Comune, messo a disposizione dell'appaltatore. Il committente si impegna a trasmettere copia del predetto decreto e del codice adottato dal Comune ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il committente, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate o risultassero non accoglibili, il committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

e) a riservare una quota di almeno il 30% (arrotondato all'unità superiore) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, secondo il metodo di calcolo contenuto nelle "linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30.12.2021. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto.

f) *(In caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 11.4.2006 n. 198)* Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,

della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penali di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito nella legge 108 del 29.7.20221, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021. L'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12.3.1999 n. 68 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art.47, comma 6, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito nella legge n. 108 del 29.7.2021, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 51 del capitolato speciale d'appalto , l'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire l'intervento in conformità:

- agli obblighi CAM (Criteri ambientali minimi) di cui al d.m. 256 del 23.6.2022;

- al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

- Al Piano per la Ripresa e la Resilienza, di cui al Regolamento UE 241/2021;

- Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR), linea di finanziamento Missione M4, Componente C1, Investimento 3.3.

Art. 14 – Disciplina delle riserve

L'appaltatore potrà presentare eccezioni e riserve secondo le previsioni dell'art. 44 del capitolato speciale d'appalto, a cui si rinvia.

ART. 15 – Cauzione e garanzia

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 53 del d. lgs. 36/2023 di € 187.033,39 a mezzo polizza fideiussoria n. 1/39298/96/197278906 del 28.11.2023, rilasciata da Unipolsai Assicurazioni spa, con sede in Bologna.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza n. 1/39298/88/197281429 del 30.11.2023, rilasciata da Unipolsai Assicurazioni spa, con sede in Bologna, con i massimali previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 – Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di

cui agli artt. 122 e 123 del d. lgs. 36/2023. Possono, altresì, costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 17 – Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art. 120 del d. lgs. 36/2023 e del suo allegato II.14, nonché della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che il relativo contratto, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento.

ART. 18 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d. lgs. 36/2023, saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore, a mezzo del proprio legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'impresa in via Sandra 52. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate

presso il domicilio eletto. In caso di irreperibilità al domicilio sopra indicato le notifiche avverranno presso la sede municipale di Montebelluna.

Art. 20 - Disposizioni finali e rinvio

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, con l'attestazione della regolarità contributiva, con scadenza 13.4.2024.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e al capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 – Spese contrattuali e registrazione

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, pari a € 250,00, è stata assolta dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'allegato I.4 del d. lgs. 36/2023.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e sottoscrivono nell'intero con unica firma digitale, di cui è stata accertata la validità.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: ing. Pier Antonio De Rovere

L'APPALTATORE: sig Omer Vilnai

